



SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 16-10-2023

IL DIRIGENTE

San Marino, 16 ottobre 2023



RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REATI CONTRO LO STATO

Il presente Progetto di Legge viene depositato per aumentare l'efficacia general-preventiva e repressiva del Codice Penale relativa ad alcune condotte che, direttamente o indirettamente, provocano danno allo Stato.

L'aggiornamento delle pene per fattispecie già previste, nonché l'introduzione di ulteriori fattispecie di reato, è essenziale al fine di contrastare fenomeni che, con il passare del tempo, divengono sempre più diffusi. Tutto ciò rispettando i principi di legalità, riserva di legge e divieto di retroattività, tipici del nostro ordinamento penale.

Si nota, infatti, la necessità di inasprire alcune pene, con conseguente aumento dei termini di prescrizione, quando certe condotte, oltre ad integrare oggettivamente e soggettivamente la fattispecie, arrechino un danno allo Stato. L'introduzione di due nuovi tipi di reato si rende necessaria per colmare quelle che potrebbero essere lacune presenti nel nostro Codice Penale e permettere di sanzionare penalmente anche quei comportamenti che, ad oggi, per quanto gravi e dannosi, potrebbero non essere puniti.

**All'articolo 1** si prevede l'aggiunta di circostanze aggravanti specifiche con conseguente aumento di grado di pena per i reati di appropriazione indebita (197 c.p.) e amministrazione infedele (198 c.p.), quando il fatto sia commesso a danno dello Stato, con espressa previsione di applicazione della medesima pena quando, a compiere il fatto, siano organi di gestione o amministrazione ordinari o straordinari di istituti bancari o finanziari. In particolare, è previsto l'aumento di un grado per l'appropriazione indebita e da uno a due gradi per l'amministrazione infedele in base alla gravità del danno arrecato.

**All'articolo 2** si prevede l'introduzione dell'art. 375-bis nel codice penale, rubricato "interesse privato nelle società dello Stato": reato proprio di soggetti che, avendo potere di amministrazione, gestione ordinaria o straordinaria di società o altri enti partecipati dallo Stato, assumono un interesse privato per sé o per altri, direttamente o tramite interposta persona o atti simulati, nel compiere atti del proprio ufficio. Reato punibile congiuntamente con pena detentiva, pecuniaria ed interdittiva.

**All'articolo 3** si prevede l'introduzione dell'art. 374-quinquies nel codice penale, rubricato "traffico d'influenze illecite". Fattispecie introdotta in varie legislazioni europee ed internazionali, ai sensi, in particolare, della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e del relativo Protocollo Addizionale, ratificata da San Marino con Decreto Consiliare n. 94/2016 e mai pienamente attuata. L'obiettivo della norma è punire le condotte di chi, dietro remunerazione e sfruttando o millantando un particolare rapporto con il soggetto pubblico, si impegna a fare da "mediatore" tra il soggetto privato e il soggetto pubblico, il quale potrebbe restare anche del tutto all'oscuro dell'accordo illecito fatto da altri.

Considerate l'importanza e l'urgenza di aggiornare il Codice Penale in materia di reati contro lo Stato, si auspica un positivo accoglimento del presente progetto di legge da parte del Consiglio Grande e Generale.

Per il Movimento RETE: